**CENTRI DI REVISIONE VEICOLI A MOTORE**

**AVVIO ATTIVITÀ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Descrizione** | Officine di revisione dei veicoli a motore. |
| **Riferimenti normativi** | * D.Lgs. n. 285/1992; * Legge n. 122/1992; * D.Lgs. n. 495/1992; * D.M. 22/03/1999 n. 143; * D.P.R. n. 360/2001; * D.M. 30/04/2003. |
| **Requisiti generali** | * Requisiti per il responsabile tecnico e del suo sostituto; * Requisiti morali e capacità finanziaria; * Agibilità dei locali; * Destinazione d’uso dei locali di tipo artigianale. |
| **Precisazioni sui requisiti dei titolari delle imprese e dei responsabili tecnici** | Ai sensi dell’art. 240 del D.P.R. n. 495/92, i requisiti personali e professionali del titolare dell’impresa individuale, quando questa si avvalga di una sola sede operativa, o in sua vece e negli altri casi (compresi i consorzi), del responsabile tecnico, sono i seguenti:  Requisiti morali   * Aver raggiunto la maggiore età; * non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione; * non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento; * essere cittadino italiano o di altro stato membro della Comunità Europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Comunità Europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocità; * non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non essere sottoposto a procedimenti penali;   Requisiti professionali   * aver conseguito un diploma di perito industriale, di geometra o di maturità scientifica ovvero un diploma di laurea o di laurea breve in ingegneria; * aver superato un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei trasporti terrestri;   Il responsabile tecnico deve svolgere la propria attività in maniera continuativa presso la sede operativa dell'impresa o presso il consorzio cui è stata rilasciata la concessione stessa. Il responsabile tecnico non può operare presso più di una sede operativa di impresa o presso più di un consorzio che effettui il servizio di revisione ed è tenuto a presenziare e certificare personalmente tutte le fasi delle operazioni di revisione che si riferiscono alla sua responsabilità. In caso di temporanea assenza od impedimento del responsabile tecnico, quest'ultimo può essere sostituito, per un periodo non superiore a 30 giorni l'anno, dai soggetti e con i criteri stabiliti dal Dipartimento dei trasporti terrestri. |
| **Precisazioni sui requisiti per il sostituto provvisorio del responsabile tecnico** | Ai sensi del D.M. 30/04/2003, in caso di temporanea assenza od impedimento del responsabile tecnico delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, il responsabile stesso può essere sostituito, per un periodo non superiore a 30 giorni l'anno, da:   * persona che abbia superato il corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei trasporti terrestri; * persona dipendente dal titolare dell'autorizzazione provinciale all'esercizio dell'attività di revisione che sia in possesso, da almeno tre anni, di una delle seguenti qualifiche professionali:   + operaio specializzato (contratto metalmeccanici imprese artigiane);   + operaio specializzato provetto (contratto terzo livello commercio).   Al fine della nomina di uno o più sostituti, il titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di revisione propone istanza alla Provincia, indicando il requisito, fra quelli previsti al comma 1, posseduto dal sostituto. Le generalità del sostituto sono comunicate all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri, di seguito denominato Ufficio della motorizzazione.  Le date in cui il sostituto viene effettivamente adibito alle attività di revisione sono tempestivamente comunicate alla Provincia ed all'Ufficio della motorizzazione. |
| **Precisazioni sui requisiti dei locali e delle attrezzature** | Le imprese e i consorzi per le quali sono rilasciati gli atti di concessione per effettuare la revisione dei veicoli, devono essere dotate di locali che, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative devono avere:   * superficie di officina non inferiore a mq 120,00; * larghezza del lato ingresso non inferiore a m 6,00; * ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a m 2,50 e m 3,50.   Le stesse devono essere altresì dotate delle attrezzature e strumentazioni elencate nell’appendice X dell’art. 241, D.P.R. n. 495/1992, sinteticamente:   * banco prova freni; * opacimetro; * analizzatore di gas di scarico; * banco prova giochi; * fonometro; * contagiri; * prova fari; * ponte sollevatore; * fossa d’ispezione; * sistema di pesatura. |
| **Come si presenta la pratica?** | La pratica di comunicazione di avvio attività è da presentarsi in via telematica sul portale messo a disposizione dalla Regione Sardegna al seguente indirizzo:  [www.sardegnaimpresa.eu/it/sportello-unico](http://www.sardegnaimpresa.eu/it/sportello-unico) . Cliccando sulla voce “Accedi al SUAPE” il portale richiede l’autenticazione o con la tessera CNS o con le credenziali SPID.  L’inserimento di una nuova pratica è possibile cliccando sul pulsante “Avvia compilazione”, dopodiché il sistema inizia la procedura guidata alla fine della quale, saranno generati i moduli appropriati da compilare online. Occorre selezionare con precisione l’attività produttiva oggetto della pratica e rispondere coerentemente alle condizioni che il sistema man mano richiede, per evitare che vengano generati modelli errati da compilare.  Il portale genera quindi i seguenti modelli:   * DUA; * B25; * C1; * D3; * D11; * E5; * F12 (in caso di consorzi).   Attenzione però, a questo punto i modelli proposti andranno aperti e compilati uno ad uno; la compilazione consiste in domande a scelta multipla che potranno, a seconda della scelta, a loro volta generare altri modelli che andranno compilati.  Alla fine della compilazione sarà possibile firmare digitalmente i modelli e gli allegati con un’unica operazione automatica. |
| **Posso presentarla io oppure devo rivolgermi a un consulente?** | L’utente può gestire autonomamente l’inserimento della pratica, purché abbia in dotazione:   * PEC (Posta Elettronica Certificata); * Kit di Firma Digitale.   In assenza di questi strumenti, o per altre esigenze, occorre rivolgersi ad un consulente (commercialista, tecnico abilitato, agenzia, ecc.), delegandolo con l’apposita procura; in questo caso sarà cura del soggetto delegato inviare la pratica. |
| **Che “Tipo di procedimento” devo selezionare?** | Questo tipo di attività richiede un’autocertificazione a 0 (zero) giorni. |
| **Documentazione da allegare** | * B25 - Planimetria in scala 1:100, con indicazione della posizione degli strumenti nei locali in cui saranno effettuate le operazioni di revisione; * B25 - Per ciascun ponte sollevatore: - certificazione di riconoscimento di idoneità I.S.P.E.S.L. vistato dal costruttore - dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore - certificazione attestante la verifica iniziale del ponte rilasciata dalla casa costruttrice o da un tecnico autorizzato dalla stessa; * B25 - Documentazione attestante la tipologia contrattuale del rapporto di lavoro in essere con il responsabile tecnico / responsabile tecnico sostitutivo; * B25 - Copia atto costitutivo (per le società); * B25 - Certificazione medica di idoneità all’esercizio dell’attività del responsabile tecnico; * B25 - Attestazione di affidamento di € 154.937,07 nelle forme tecniche previste dall'art. 239, comma 2, lettera b del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, rilasciata da Aziende o Istituti di credito oppure da Società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,50 (cfr. D.M. 170/95). |
| **Quali altri adempimenti sono necessari per l’avvio attività?** | Ogni avvio attività di tipo commerciale presuppone l’acquisizione di un numero di Partita IVA presso la Camera di Commercio territorialmente competente e i relativi adempimenti fiscali.  La pratica ad immediato avvio presentata al SUAPE consente subito l’apertura dell’attività; il SUAPE provvede entro due giorni lavorativi ad inviare una ricevuta di regolarità formale che è a tutti gli effetti il titolo abilitativo. |
| **Come si pagano i diritti di istruttoria pratica?** | Questa tipologia di avvio attività è soggetta al pagamento di € 50,00 per diritti di istruttoria pratica, da versare con Sistema Pago PA o tramite bonifico al seguente  IBAN: IT06J0760103200001073284026 Codice ABI di poste italiane: 07601 Causale: Diritti di istruttoria SUAPE  La ricevuta di pagamento dovrà essere scansionata e allegata in formato PDF alla documentazione della pratica, come allegato libero. |
| **I nostri uffici ed Enti competenti** | Gli uffici comunali del SUAPE si trovano al terzo piano del Comune di Olbia in via Garibaldi n. 49.  Il SUAPE, per l’attività di **Centro di revisione veicoli a motore**, ha competenza unicamente procedurale; l’Ente competente all’istruttoria di merito è la **Provincia di Sassari, Città Metropolitana**  Operatori Suape di riferimento:  Dott. Massimo Depalmas – tel. 0789/52063 [mdepalmas@comune.olbia.ot.it](mailto:mdepalmas@comune.olbia.ot.it)  Dott. Ivan Ponsano – tel. 0789/52067 [ivan.ponsano@comune.olbia.ot.it](mailto:ivan.ponsano@comune.olbia.ot.it)  Orari di ricevimento del pubblico: Lun – Mar – Gio dalle ore 10.00 alle ore 13.00. |
| **Assistenza tecnica sul portale telematico** | Il Coordinamento Regionale SUAPE è a disposizione per garantire l’assistenza telefonica e a mezzo mail agli utenti e tecnici per la presentazione e la compilazione dei modelli e l’assistenza informatica per eventuali difficoltà su invio e monitoraggio telematico della pratica, al sito [www.sardegnaimpresa.eu/it/sportello-unico](http://www.sardegnaimpresa.eu/it/sportello-unico) cliccando sulla voce “Supporto”. |